



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti-Pescara



REGOLAMENTO SUL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

INDICE

Art.1	OGGETTO	pag.2
Art.2	COMPOSIZIONE E DURATA	pag.2
Art.3	FUNZIONI	pag.2
Art.4	REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ	pag.3
Art.5	INCOMPATIBILITÀ	pag.3
Art.6	ORGANIZZAZIONE	pag.3
Art.7	FUNZIONAMENTO E SEDUTE	pag.3
Art.8	DISPOSIZIONI FINALI	pag.4

Art. 1 - Oggetto

1.L'Università degli "Studi G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (*breviter* Ud'A) ai sensi dell'art.1 della legge 28 giugno 1977 n.394, dell'articolo 3, comma 6 della legge 29 gennaio 1986 n.23 nonché dell'art.7 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.425 del 14.3.2012, incentiva la pratica sportiva, in varie modalità, nell'ambito universitario favorendo le attività sportive, ricreative, sociali e culturali degli studenti e del proprio personale universitario.

2.Per le finalità di cui al comma 1, è emanato il presente Regolamento che disciplina il Comitato per lo Sport Universitario dell'Ud'A (*breviter* Comitato o CSU).

Art. 2 - Composizione e durata

1.Il Comitato è composto da:

- a) Rettore dell'Università o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- b) da due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale (i.e. FEDERCUSI);
- c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art.9 del D.L. 1° ottobre 1973 n.580 convertito con modifiche nella L. 30 novembre 1973 n.766 e successive modifiche e integrazioni;
- d) dal Direttore Generale dell'Università, o suo delegato, che assume la funzione di segretario.

2.I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in carica due anni. I componenti designati possono essere confermati.

3.Il Comitato dura in carica per un biennio.

4.La componente studentesca eletta rimane in carica per un biennio o per un periodo inferiore corrispondente all'effettiva durata in carica. I componenti designati possono essere confermati.

5.In caso di cessazione di un componente per dimissioni, revoca, decesso, perdita dello *status* di studente, si procede a nuova elezione per il periodo rimanente fino alla naturale successiva scadenza.

6.Dalla scadenza del biennio fino al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestano carattere di urgenza.

7.La mancata designazione dei rappresentanti di una componente non pregiudica la regolare costituzione del Comitato, purché il numero dei restanti membri non sia inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - Funzioni

1.Il Comitato:

- a) promuove le attività sportive degli studenti e del personale Ud'A, in tutte le sue sedi;
- b) sovrintende agli indirizzi di organizzazione e conduzione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività;
- c) formula proposte per i programmi di edilizia sportiva da sottoporre agli Organi di Ateneo competenti;
- d) promuove intese con gli enti locali circa le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di cui i predetti enti hanno la disponibilità;
- e) formula proposte e pareri in materia di agevolazioni per meriti sportivi, agli studenti, secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle competenze degli altri settori interessati.

2.Nei programmi di sviluppo dell'attività sportiva, rientrano:

- f) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti, ai quali deve essere garantito, con idonea regolamentazione e nei limiti delle risorse e delle strutture disponibili, l'accesso, per quanto possibile, gratuito agli impianti sportivi allo scopo di incentivare la partecipazione alle attività promosse dal Comitato nel quadro di formazione

globale dello studente, in considerazione delle esigenze di sviluppo psico-fisico, anche per la migliore resa didattica;

- g) l'organizzazione di attività sportiva di corsi di iniziazione e perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistica a carattere universitario e nell'ambito delle Federazioni sportive;
- h) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, sia nell'ambito universitario sia in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.

3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo ovvero ad Enti Sportivi Universitari legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale, sotto il controllo del Comitato; il tutto in conformità alla L. 28 giugno 1977 n.394 e successive modifiche.

Art. 4 - Realizzazione dei programmi e delle attività

1. La realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato è affidata, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo ovvero ad Enti Sportivi Universitari legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con la carica di componente del Comitato per lo Sport Universitario presso altre università italiane, ad eccezione dei delegati FederCusi.

2. L'incompatibilità, anche sopravvenuta, determina l'obbligo di optare per una delle cariche a pena di decadenza dalla carica di componente del Comitato.

Art. 6 - Organizzazione

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comitato, l'Ateneo mette a disposizione ogni mezzo necessario e assicura la collaborazione da parte degli uffici amministrativi.

Art. 7 - Funzionamento e sedute

1. Il Comitato opera anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei restanti componenti non sia inferiore alla metà più uno di quelli previsti dal presente regolamento.

2. Il Comitato è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno due volte l'anno il quale fissa la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e la modalità di svolgimento della seduta, nonché il relativo ordine del giorno. Le sedute possono svolgersi in presenza e in modalità telematica.

3. La modalità di svolgimento della seduta, unitamente alle modalità operative di partecipazione, viene indicata nell'atto di convocazione.

4. L'atto di convocazione ordinaria, contenente l'ordine del giorno, è inviato per posta elettronica almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, la convocazione o l'integrazione dell'ordine del giorno vengono inoltrati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

5. Di ogni riunione viene redatto dal segretario un verbale di cui si prende atto seduta stante. I verbali firmati digitalmente dal Presidente e dal segretario vengono protocollati e archiviati nei termini di legge. Copia dei verbali viene trasmessa al Presidente del Centro Universitario Sportivo Ud'A asd.

6. Ad esclusivo supporto dell'attività di verbalizzazione da parte del Segretario verbalizzante, le sedute sono audio e video registrate attraverso la piattaforma digitale/sistema di videoconferenza messi a disposizione dall'Ateneo. Tali registrazioni sono conservate fino alla presa d'atto del verbale, nella prima seduta utile.

7. Il Comitato può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.

-
- 8.**Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
- 9.**Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto determinante del Presidente.
- 10.**Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat, in caso di seduta telematica.
- 11.**Alle sedute del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, esperti degli argomenti oggetto di esame.
- 12.**Ogni anno, nel mese di giugno, il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno solare successivo ed approva il programma finanziario. Qualora gli enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui sopra, potrà consultare, in via preventiva, i predetti enti.

Art. 8 - Norme finali

- 1.**Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione ai sensi dell'art.83 del Regolamento generale di Ateneo.
- 2.**Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente sui Comitati per lo Sport Universitario allo Statuto dell'Ateneo ed alla normativa vigente.